

## REGOLAMENTO GENERALE CARTA MUTUASALUS®

### PREMESSA

La Carta Mutuasalus® permette al Titolare e ai suoi familiari iscritti di usufruire di prestazioni e servizi **socio-sanitari**, attraverso una rete di esercenti e strutture sanitarie articolata in modo capillare su tutto il territorio italiano.

Per familiari iscritti si intendono i figli minori (18 anni non compiuti) del Titolare, anche se non conviventi.

### EMISSIONE DELLA CARTA

Ogni Titolare ha diritto all'emissione della rispettiva Carta con numero di codice personalizzato. Una copia digitale della Carta Mutuasalus® può essere scaricata iscrivendosi all'Area Riservata del sito internet o all'APP della propria Mutua di riferimento.


### DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE DI ASSISTENZA

Le garanzie di assistenza derivanti dalla titolarità della Carta Mutuasalus® decorrono dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio da parte della rispettiva Mutua del Credito Cooperativo.

Le garanzie di assistenza sono subordinate allo status di Associato del Titolare nei confronti della Mutua. Le garanzie di assistenza decadono automaticamente nel momento in cui il Titolare venga escluso ovvero receda dalla Mutua a norma di statuto.

### CENTRALE OPERATIVA MUTUASALUS

La fruizione delle prestazioni e dei servizi sanitari è facilitata dal Numero Verde (800-802165) collegato con la Centrale Operativa Mutuasalus, alla quale possono rivolgersi telefonicamente i Titolari della Carta, specificando **Nome e Cognome del Titolare** e **numero di codice personalizzato della Carta** (presente sul lato frontale della stessa).



### PRESTAZIONI

La Carta permette di usufruire su tutto il territorio nazionale delle seguenti prestazioni:

- accesso alle **iniziative spot** (esempio: screening, campagne di prevenzione, ecc...) poste in essere dalla Mutua di riferimento;
- accesso alla rete sanitaria, composta da più di 2.400 operatori sanitari convenzionati, e garanzia d'**applicazione di tariffe agevolate e controllate**;
- **corsia preferenziale d'accesso alle prestazioni sanitarie** offerte in convenzione dagli operatori sanitari;
- **erogazione prestazioni e servizi garantiti dalla Centrale Operativa Mutuasalus**, il cui disciplinare è presente all'interno dei rispettivi **certificati assicurativi allegati**;
- accesso alla rete extra-sanitaria, composta da più di 1.200 esercenti convenzionati, e garanzia d'**applicazione di tariffe agevolate e controllate**.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE  
**Polizza n. 209673**

Servizio Informazioni

Assistenza Sanitaria a Domicilio



Global Assistance

## INDICE

### NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

CHI SIAMO	PAG. 1
VALIDITÀ DELLA POLIZZA E PERSONE ASSICURABILI	PAG. 1
DEFINIZIONI	PAG. 1

### DESCRIZIONE DELLE GARANZIE

1. SERVIZIO INFORMAZIONI	PAG. 1
2. ASSISTENZA SANITARIA A DOMICILIO	PAG. 1
3. DELIMITAZIONI E PRECISAZIONI	PAG. 3
4. IN CASO DI SINISTRO	PAG. 3

## CHI SIAMO

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Compagnia Assicuratrice)  
La Compagnia Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale  
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France  
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080  
Capitale Sociale sottoscritto € 18.510.562,50

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni  
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Il contratto collettivo di assicurazione viene concluso con la sede secondaria:  
AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia  
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496  
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail  
02/23.695.1 - www.allianz-partners.it – info@allianz-assistance.it;  
PEC: awp.pc@legalmail.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni  
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

## VALIDITÀ DELLA POLIZZA E PERSONE ASSICURABILI

Questa Polizza è valida esclusivamente per le circostanze e gli eventi imprevedibili e solo alle condizioni espressamente previste. Ti preghiamo di leggere attentamente la Polizza per conoscere in modo completo le condizioni di assicurazione.

NOTA: Non tutte le circostanze e gli eventi sono coperti dalla Polizza, anche se sono dovuti a cause improvvise, inattese o fuori dal tuo controllo. La Polizza è operativa solo per le circostanze e gli eventi previsti nelle Condizioni generali di assicurazione. Ti chiediamo, inoltre, di fare riferimento alla sezione Esclusioni generali del presente documento per prendere visione delle esclusioni applicabili a tutte le garanzie incluse nella presente Polizza.

L'erogazione delle prestazioni potrebbe essere soggetta a limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.

La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti a tue inesatte comunicazioni.

In caso di decesso, il rimborso dovuto verrà riconosciuto agli eredi legittimi e/o testamentari.

## DEFINIZIONI

Questa sezione riporta le definizioni e il significato attribuito ai termini riportati in tutta la Polizza.

<b>Allianz Global Assistance:</b>	un marchio di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica l'Impresa stessa.
<b>Assicurato:</b>	gli Associati e loro familiari, iscritti alle Mutue consorziate COMIPA.
<b>Assicurazione:</b>	il Contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente.
<b>Centrale Operativa:</b>	la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. (di seguito indicata, per brevità, AWP P&C) che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
<b>Contraente:</b>	COMIPA Impresa Cooperativa, Via Castelfilardo 50, 00185 - ROMA.
<b>Evento:</b>	l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
<b>Franchigia/scoperto:</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
<b>Impresa:</b>	AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito anche denominata con il suo marchio Allianz Global Assistance.
<b>Infortunio:</b>	sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
<b>Malattia:</b>	ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
<b>Malattia preesistente:</b>	patologia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della sottoscrizione della polizza.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta a Allianz Global Assistance.
<b>Ricovero:</b>	la degenza in Istituto di cura comportante pernottamento.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## GARANZIE ASSICURATIVE

### ART. 1 SERVIZIO INFORMAZIONI

#### Art. 1.1 INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DA COMIPA

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni sulle principali attività svolte da COMIPA:

- convenzioni con case di cura, centri diagnostici, centri polispecialistici, laboratori di analisi, medici specialisti, medici dentisti, centri di fisioterapia e riabilitazione;
- convenzioni con cooperative sociali il cui oggetto di attività sia quello dei servizi socio-sanitari;
- convenzione con centri termali;
- centri di ottica, centri salute e benessere.

#### Art. 1.2 INFORMAZIONI E REPERIMENTO DI CENTRI PER LA RIABILITAZIONE E LA CURA DEGLI ANZIANI

Tramite la Banca Dati della Direzione Medica della Impresa verranno fornite agli Assicurati ed ai loro familiari informazioni sul reperimento di:

- Case di Riposo
- Ospedali per lunga degenza
- Centri termali
- Centri di riabilitazione cardiaca, respiratoria e motoria.

La Centrale Operativa provvederà altresì a comunicare agli Assicurati, la disponibilità di posti letto nelle suddette strutture fornendo eventualmente anche i relativi costi di degenza.

### ART. 2 ASSISTENZA SANITARIA AL DOMICILIO

#### Art. 2.1 CONSULENZA SANITARIA

- Informazione ed orientamento medico telefonico**

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici.

Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni

fornite a distanza dall'Assicurato.

Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

#### • **Consulenza sanitaria di Alta specializzazione**

Qualora, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, Allianz Partners mette a disposizione il suo Servizio di assistenza medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, il Servizio di assistenza medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione avviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consultazioni con le suddette strutture in Italia e all'estero.

#### **Art. 2.2 CONSULENZA TELEFONICA MEDICO SPECIALISTICA**

Quando l'Assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, può conferire tramite il Servizio di assistenza medica di Allianz Partners con uno specialista in: Dermatologia; Cardiologia; Dietologia; Geriatria; Ginecologia; Oncologia; Nefrologia Ortopedia; Pediatria, a Sua disposizione per dare informazioni di prima necessità.

Il servizio di consulenza non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.

La prenotazione della eventuale visita specialistica è gratuita, i costi della visita sono a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 2.3 INVIO DI UN MEDICO AL DOMICILIO**

*Validità territoriale: Italia*

*(prestazione fornita con un massimo di 3 volte per nucleo familiare e per periodo assicurativo)*

L'Assicurato che necessita di una visita medica al proprio domicilio, può richiedere alla Centrale Operativa di provvedere all'invio gratuito di uno dei propri medici convenzionati.

In caso di irreperibilità del medico, la Centrale Operativa organizzerà a proprie spese il trasferimento dell'Assicurato al più vicino Pronto Soccorso.

La prestazione è operante in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi.

**AVVERTENZA:** In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). La Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.

#### **Art. 2.4 SECOND OPINION – CONSULENZA SANITARIA DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE**

*Validità territoriale: Italia*

Quando, in seguito ad Infortunio o malattia, l'Assicurato o il suo medico curante desiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso presso un centro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la patologia clinica di cui l'Assicurato soffre, la Centrale Operativa mette a disposizione la propria équipe medica per effettuare il riesame richiesto, in conformità al proprio giudizio di merito, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e della documentazione medica in possesso dell'Assicurato. Tale termine non include i tempi di ulteriori specifiche indagini cliniche o scientifiche rese necessarie dal caso, da eseguirsi su richiesta del centro medico internazionale referante. In particolare la Centrale Operativa acquisirà e verificherà tutta la documentazione clinica e diagnostica in possesso dell'Assicurato, ricercherà ed identificherà a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la specifica patologia dell'Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la Second Opinion scientifico-specialistica fornendo altresì all'Assicurato, tramite il proprio staff medico, il necessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche per ciò che riguarda un primo sostegno psicologico per l'Assicurato e/o per i suoi familiari conviventi, tenendone a proprio carico i relativi costi. Se necessario, la Centrale Operativa provvederà alla traduzione di tutta la documentazione medica necessaria ad ottenere la refertazione scientifico-specialistica e della successiva relativa refertazione, sempre tenendo a proprio carico i relativi costi.

Per l'espletamento di tale prestazione l'Assicurato dovrà fornire ai medici della Centrale Operativa specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici.

Qualora, per cause non dipendenti dall'Assicurato e/o non legate all'espletamento di ulteriori specifiche indagini cliniche o scientifiche rese necessarie dal caso, non fosse possibile provvedere alla prestazione entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e della documentazione medica in possesso dell'Assicurato, previo accordo

telefonico con la Centrale Operativa l'Assicurato potrà rivolgersi presso un centro medico di sua fiducia per l'ottenimento della medesima prestazione, il cui costo sarà rimborsato nel limite di euro 500,00 per evento.

#### **2.5 CONSEGNA MEDICINALI A DOMICILIO**

*Validità territoriale: Italia*

Quando l'Assicurato necessita di medicinali regolarmente prescritti dal suo medico curante e non può allontanarsi dal proprio domicilio per gravi motivi di salute certificati dal medico stesso, la Centrale Operativa, dopo aver ritirato la ricetta presso l'Assicurato, provvede a recapitargli a domicilio i medicinali prescritti. Il costo relativo all'organizzazione del servizio di consegna rimane a carico della Centrale Operativa, mentre restano interamente a carico dell'Assicurato i costi dei medicinali.

La prestazione, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20, sarà erogata entro 48 ore lavorative dalla richiesta e comunque dalla ricezione da parte del Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa di copia della documentazione medica di dimissione da cui emerge la condizione di Inabilità temporanea dell'Assicurato.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile effettuare la consegna entro il termine indicato, previo accordo telefonico la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per l'organizzazione della spedizione, nel limite di euro 50,00 per evento e con l'esclusione del costo dei medicinali.

#### **ART. 2.6 RIENTRO SANITARIO**

*Validità territoriale: Italia*

Quando le condizioni dell'Assicurato in viaggio in Italia, accertate dal Servizio di assistenza medica di Allianz Partners in accordo con il medico curante sul posto, richiedono il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio o al domicilio stesso; oppure se l'Assicurato in seguito a dimissione ospedaliera, deve essere trasportato al proprio domicilio; Allianz Partners organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo:

- ambulanza
- treno se necessario vagone letto
- aereo di linea con eventuale barella
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Se necessario l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico e, qualora la Centrale Operativa lo ritenga opportuno, sarà visitato da un medico al domicilio. Allianz Partners ha la facoltà ed il diritto di richiedere, all'Assicurato, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

#### **ART. 2.7 TRASFERIMENTO AD UN CENTRO OSPEDALIERO**

*Validità territoriale: Italia*

Quando, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con il Servizio di assistenza medica di Allianz Partners, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di Alta specializzazione ovunque in Europa; Allianz Partners provvede a sue spese ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea con eventuale barella, autoambulanza, treno) e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

Questo servizio viene prestato con il limite di una volta all'anno per nucleo familiare assicurato.

#### **ART. 2.8 TRASPORTO AL CENTRO MEDICO**

*(prestazione fornita con un massimo di 3 volte per nucleo familiare e per periodo assicurativo)*

*Validità territoriale: Italia*

Quando, a giudizio del medico curante, in accordo con il Servizio di assistenza medica di Allianz Partners l'Assicurato necessita di un trasporto ad un centro medico, la Centrale Operativa organizza a proprio il trasferimento dell'Assicurato con i mezzi adeguati al più vicino ospedale per le cure del caso, prendendo in carico una percorrenza di 200 Km A/R.

#### **Art. 2.09 RITORNO DEI FAMILIARI DELL'ASSICURATO**

*Validità territoriale: Italia*

Quando, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato nella propria città di residenza Allianz Partners provvede, a sue spese, al rientro al domicilio dei familiari dell'Assicurato, sempre che eventuali biglietti di viaggio di ritorno, in loro possesso, non siano più utilizzabili, o purché tali biglietti siano consegnati alla Impresa che ne potrà chiedere il rimborso.

I figli minori di 15 anni verranno accompagnati da persona maggiorenne.

Allianz Partners terrà a suo carico le spese di pernottamento sul posto, dei familiari Assicurati non colpiti da sinistro, fino ad un ammontare di Euro 51.65 per giorno e per persona e per un massimo di tre giorni.

#### **Art. 2.10 ORGANIZZAZIONE DI VISITE SPECIALISTICHE ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI**

*Validità territoriale: Italia*

Tramite la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, vengono organizzate visite specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri presso le strutture e gli operatori socio-sanitari convenzionati più vicini alla residenza dell'Assicurato.

La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi agevolati a lui riservati. Fissato l'appuntamento col centro medico privato convenzionato, la Centrale Operativa provvede a ricordare telefonicamente all'Assicurato, dietro sua richiesta, l'appuntamento fissato il giorno prima dello stesso. Il costo relativo alla prenotazione e organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa, mentre rimangono a carico dell'Assicurato i soli costi delle visite mediche, degli accertamenti e del ricovero.

#### **Art. 2.11 VIAGGIO DI UN FAMILIARE**

*Validità territoriale: Italia*

Quando l'Assicurato sia ricoverato o immobilizzato per un periodo superiore a 48 ore, la Centrale Operativa organizza, sostenendone i relativi costi, il viaggio A/R di una persona designata dall'Assicurato per recarsi presso l'Assicurato.

Inoltre, qualora nessun familiare possa prendersi cura dei figli minori dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizza, sostenendone i relativi costi, il viaggio A/R di una persona designata dall'Assicurato per recarsi presso la residenza dello stesso per l'accudimento dei figli minori.

Il trasporto verrà organizzato:

- Treno: 1° classe
- Aereo: classe economica

Qualora la persona designata dall'Assicurato risieda ad oltre 100km dalla residenza dell'Assicurato, verranno coperti gli eventuali costi di pernottamento fino ad un massimo di € 150,00.

#### **Art. 2.12 INVIO DI UN INFERMIERE AL DOMICILIO**

*Validità territoriale: Italia*

Quando l'Assicurato necessita di assistenza infermieristica entro i primi 30 giorni successivi alla sua dimissione, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un infermiere al domicilio dell'Assicurato, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo di euro 250,00.

La prestazione sarà erogata entro 48 ore lavorative dalla richiesta e comunque dalla ricezione da parte del Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa di copia della documentazione medica di dimissione da cui emerge la condizione di Inabilità temporanea dell'Assicurato.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un infermiere entro il termine indicato, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di euro 300,00.

#### **Art. 2.13 DISBRIGO FACCEDE DOMESTICHE**

Quando l'Assicurato sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un aiuto domestico durante il periodo di Ricovero e comunque non oltre i primi 30 giorni successivi alla dimissione, la Centrale Operativa provvede a inviargli a domicilio una colf, baby sitter, dog/cat sitter o aiuto-spesa secondo necessità, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo di euro 300,00.

L'erogazione del servizio potrà avvenire solo in concomitanza della presenza di una persona di fiducia dell'Assicurato presso la sua abitazione.

La prestazione, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20, sarà erogata entro 48 ore lavorative dalla richiesta e comunque dalla ricezione da parte del Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa di copia della documentazione medica di dimissione da cui emerge la condizione di Inabilità temporanea dell'Assicurato.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire tale/i aiuti entro il termine indicato, previo accordo telefonico la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato nel limite di euro 350,00, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.

#### Art. 2.14 ANTICIPO SPESE OSPEDALIERE

Quando l'assicurato sia ricoverato per un periodo superiore a 15 giorni, la Centrale Operativa anticiperà per conto dello stesso gli eventuali costi a suo carico relativi al ricovero fino ad un massimo di 1.000 €.

Il limite è da intendersi per singolo Assicurato e per un massimo di un sinistro per anno assicurativo.

La prestazione viene fornita previa garanzia bancaria e con l'obbligo per l'Assicurato di restituire l'anticipo entro 30 giorni.

#### Art. 2.15 RIMBORSO SPESE MEDICHE E OSPEDALIERE

*Validità territoriale: Italia*

Qualora l'Assicurato si trovi a più di 50 km dal luogo di residenza e necessiti di sostenere spese mediche da ricovero (incluso day hospital) non coperte dal sistema sanitario nazionale o da altra assicurazione privata, la Compagnia coprirà i costi rimasti a suo carico fino ad un massimo di € 200,00 per Assicurato e per anno assicurativo.

### ART. 3 DELIMITAZIONI E PRECISAZIONI (relative a tutte le prestazioni) -Avvertenza -

#### Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- o) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- p) suicidio o tentativo di suicidio;
- q) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- r) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- s) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrit-

tive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

- t) quarantene.

Le prestazioni di assistenza non sono previste per:

- a) situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e le malattie croniche;
- b) interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- c) cure ortodontiche e di parodontopatie di protesi dentarie;
- d) cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
- e) espianto/trapianto di organi.

#### Disposizioni e limitazioni

- a) Allianz Global Assistance non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della Centrale Operativa;
- b) Le prestazioni di assistenza sono fornite entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- c) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- d) L'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento;
- e) A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del c.c., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a Allianz Global Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza;
- f) Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione;
- g) Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- h) Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Allianz Global Assistance derivante dal presente Contratto si prescrive ai sensi dell'art. 2952 del c.c. al compimento di due anni dalla data di scadenza del servizio stesso;
- i) La definizione del livello di erogazione dei servizi e/o di articolazione degli stessi avverrà ad insindacabile giudizio dei medici della Impresa; definizione che potrà avvenire, su richiesta dell'Assicurato, anche in accordo col proprio medico curante. Tale definizione si fonderà sulla valutazione medica delle condizioni di salute dell'Assicurato, così come note e documentate dall'Assicurato stesso alla Impresa, al fine di garantirgli l'erogazione dei servizi previsti dal presente contratto in conformità alle sue reali esigenze mediche e logistiche.

**Il servizio fornito dalla Centrale Operativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.**

- j) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
  - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
  - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
  - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- k) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del certificato assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
  - aereo di linea (classe economica);
  - treno (prima classe);
- l) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro.

### ART. 4 IN CASO DI SINISTRO – Avvertenza -

#### Art. 8.1 PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per permettere l'intervento immediato di Allianz Global Assistance, l'Assicurato, oppure ove previsto dalle singole garanzie, per il tramite dell'organizzato della rete del Contraente, deve contattare Allianz Global Assistance tramite:

- telefoni **+39 02 26 609 848**
- personalizzati **+39 02 26 609 824**
- LINEA VERDE **800-802165**

indicando con precisione il tipo di Assistenza di cui necessita, nome e cognome, indirizzo e luogo da cui chiama, eventuale recapito telefonico, codice fiscale e N° card

#### Art. 8.2 PER L'EVENTUALE RICHIESTA DI RIMBORSO

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa di Allianz Global Assistance, dovrà essere inoltrata a:

**AWP P&C S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Ufficio Rimborsi**  
**Viale Brenta, 32**  
**20139 MILANO (MI)**

L'Impresa garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.

**AVVERTENZA:** Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa di Allianz Global Assistance non saranno rimborsate. Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

### Nota Informativa al Contraente

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

#### 1) Informazioni Relative alla Società Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 18.510.562,50

#### Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

#### Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, 20139, Milano - ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr.07235560963 - Rea 1945496

#### Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - [www.allianz-partners.it](http://www.allianz-partners.it) - [info@allianz-assistance.it](mailto:info@allianz-assistance.it)

### **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

### **2) Informazioni Relative al Contratto**

#### **Legislazione applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

#### **Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto**

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

#### **Reclami in merito al contratto**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi:

- E-mail alla casella reclamiAWP@allianz.com
- indirizzo PEC reclami.awp-pc@legalmail.it
- Lettera indirizzata a:  
AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA  
Servizio Qualità - C.P. 81 - Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

### **3) Informazioni in Corso di Contratto**

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

#### **Informativa Privacy (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 - Codice Privacy)**

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia.

I suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il testo completo dell'informativa, comprensivo delle modalità di esercizio dei suoi diritti, le è stato consegnato in occasione della prenotazione o all'atto dell'acquisto del viaggio per il quale le è stato rilasciato il presente certificato assicurativo.

AWP P&C S.A.

Sede Legale - 7 rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France - Capitale Sociale € 18.510.562,50

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 - Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia: 20139 Milano (Italia) - Viale Brenta, 32  
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496  
E-mail: [info@allianz-assistance.it](mailto:info@allianz-assistance.it) - [www.allianz-partners.it](http://www.allianz-partners.it)  
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE  
**Polizza n. 209470**

Spese Mediche

Assistenza in Viaggio

Altri Servizi di Assistenza in Viaggio



**INDICE**

**NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE**

CHI SIAMO	PAG. 1
VALIDITÀ DELLA POLIZZA E PERSONE ASSICURABILI	PAG. 1
DEFINIZIONI	PAG. 1
DURATA DELLA COPERTURA	PAG. 2

**DESCRIZIONE DELLE GARANZIE**

1. SPESE MEDICHE	PAG. 2
2. ASSISTENZA IN VIAGGIO	PAG. 3
3. ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO	PAG. 3
ESCLUSIONI GENERALI	PAG. 4
DISPOSIZIONI IN CASO DI SINISTRO	PAG. 4
NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE	PAG. 4
RIEPILOGO DELLE GARANZIE	PAG. 5

**CHI SIAMO**

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Compagnia Assicuratrice)  
La Compagnia Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale  
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France  
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080  
Capitale Sociale sottoscritto € 18.510.562,50

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni  
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Il contratto collettivo di assicurazione viene concluso con la sede secondaria:  
AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia  
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496  
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail  
02/23.695.1 - www.allianz-partners.it – info@allianz-assistance.it;  
PEC: awp.pc@legalmail.it

Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni  
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

**VALIDITÀ DELLA POLIZZA E PERSONE ASSICURABILI**

Questa Polizza è valida esclusivamente per le circostanze e gli eventi imprevedibili e solo alle condizioni espressamente previste. Ti preghiamo di leggere attentamente la Polizza per conoscere in modo completo le condizioni di assicurazione.

NOTA: Non tutte le circostanze e gli eventi sono coperti dalla Polizza, anche se sono dovuti a cause improvvise, inattese o fuori dal tuo controllo. La Polizza è operativa solo per le circostanze e gli eventi previsti nelle Condizioni generali di assicurazione. Ti chiediamo, inoltre, di fare riferimento alla sezione Esclusioni generali del presente documento per prendere visione delle esclusioni applicabili a tutte le garanzie incluse nella presente Polizza.

L'erogazione delle prestazioni potrebbe essere soggetta a limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.  
La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile di:  
a. ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;  
b. errori dovuti a tue inesatte comunicazioni.  
In caso di decesso, il rimborso dovuto verrà riconosciuto agli eredi legittimi e/o testamentari.

**DEFINIZIONI**

Questa sezione riporta le definizioni e il significato attribuito ai termini riportati in tutta la Polizza.

- Alloggio:** Hotel o altro tipo di struttura ricettiva per i quali effettui una prenotazione o in cui soggiorni, sostenendone i relativi costi.
- Attività ad alta quota:** Un'attività che include, o può includere, la salita oltre 4500 metri di altitudine, non in qualità di passeggero su un aeromobile commerciale.
- Atto illegittimo:** Atto che violi la legge vigente nel luogo in cui viene commesso.
- Atto terroristico:** Qualesivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, che costituisca atto di terrorismo riconosciuto come tale dalle Pubbliche Autorità o dalle leggi del tuo Paese di residenza, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare terrore nell'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa. Non sono inclusi disordini civili o tumulti, proteste, rivolte, rischio politico o atti di guerra.
- Attrezzatura sportiva:** Equipaggiamento o articoli sportivi utilizzati per la pratica di sport.
- Avverse condizioni meteorologiche:** Condizioni meteorologiche di pericolo o di forte disagio per la collettività tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nebbia, grandine, nubifragi, tempeste di vento, tempeste di neve o di ghiaccio.
- Bagaglio:** Beni personali di tua proprietà che porti con te o che acquisti durante il viaggio.
- Calamità naturale:** Evento geologico o meteorologico estremo su larga scala che danneggia le proprietà, interrompe i trasporti o la fornitura delle utenze oppure costituisce un pericolo per le persone. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: terremoto, incendio, inondazione, uragano o eruzione vulcanica.
- Cane da assistenza:** Qualsiasi cane addestrato per svolgere attività di sostegno o a beneficio di un soggetto affetto da disabilità, tra cui disabilità fisica, sensoriale, psichiatrica, intellettuale o di altro tipo. A titolo esemplificativo, rientrano tra le attività svolte la conduzione sicura delle persone non vedenti, l'avviso di suoni per le persone con deficit uditivo e il traino di una sedia a rotelle. Resta escluso il possesso di un cane come deterrente contro un atto criminale, fonte di sostegno emotivo, benessere, comfort o compagnia.
- Centrale Operativa:** La struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con gli assicurati, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
- Compagnia:** AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
- Compagno di viaggio:** Persona o cane da assistenza in viaggio insieme a te. Un gruppo preconstituito o un tour leader sono considerati compagno di viaggio solo se condividono con te l'alloggio.
- Contraente:** Il Soggetto che stipula la Polizza per conto degli Assicurati.
- Contratto di noleggio auto:** Contratto da te stipulato con la società di noleggio che descrive i termini e le condizioni del servizio e regola le responsabilità tra le parti.
- Convivente:** Persona che vive abitualmente con te di età non inferiore a 18 anni.
- Costi consuetudinari:** L'importo solitamente addebitato per un servizio specifico in una particolare area geografica. Gli oneri devono essere adeguati alla disponibilità e alla complessità del servizio, alla disponibilità di parti/materiali/forniture/attrezzature necessari e alla disponibilità di fornitori adeguatamente qualificati e autorizzati.
- Cyber Risk:** La perdita, il danno, la responsabilità, il reclamo, il costo o la spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causato da uno o più dei seguenti fatti o avvenimenti:  
· l'atto, o la minaccia dell'atto, non autorizzato, danno-so o illegale che implichi l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico;  
· l'errore od omissione che comporti l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico;

- l'indisponibilità parziale o totale o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi sistema informatico;
- la perdita di utilizzo, la riduzione della funzionalità, la riparazione, la sostituzione, il ripristino o la riproduzione di qualsiasi dato, incluso il valore economico di tali dati.

**Data di partenza:** Data di inizio viaggio secondo quanto indicato nell'itinerario di viaggio

**Domicilio:** Luogo in cui hai la sede principale dei tuoi affari e interessi.

**Epidemia:** Malattia contagiosa riconosciuta o definita epidemia da un rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o da un'autorità governativa ufficiale.

**Europa:** I paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Tunisia e Turchia.

**Eventi:** Avvenimenti o fatti espressamente previste dalla Polizza e per le quali sono operative le singole garanzie.

**Familiare:** Il tuo

- Coniuge, convivente more uxorio, persona a cui sei unito civilmente
- Convivente
- Genitore e patrigno/matrigna;
- Figlio, figliastro, figlio adottivo, minore in affidamento in fase di adozione;
- Fratelli e sorelle, fratello acquisito, sorella acquisita;
- Nonno, nonna e nipote;
- Parenti acquisiti: suocera, suocero, genero, nuora, cognato, cognata e nonno;
- Zia, zio, nipote;
- Tutori legali e tutelati;
- Persona convivente addebita all'assistenza di anziani, malati o persone non autosufficienti.

**Fornitore di servizi di viaggio:** Agenzia di viaggi, Tour Operator, compagnia aerea, compagnia di navigazione, hotel, compagnia ferroviaria o un altro fornitore di servizi turistici e di viaggio.

**Guasto meccanico:** Problema meccanico che impedisce la normale conduzione del veicolo, compreso l'esaurimento dei fluidi (ad eccezione del carburante).

**Inagibile:** Abitazione o destinazione inaccessibile o inadatta all'uso a seguito dei danni causati da calamità naturale, Avverse condizioni meteorologiche, incendio, furto con scasso o atto vandalico. Fra le cause di inagibilità è inclusa una prolungata perdita di energia elettrica, gas o acqua.

**Incidente stradale:** Evento imprevisto e non intenzionale che coinvolge il veicolo e che provoca lesioni, danni materiali o entrambi.

**Incidente:** Evento imprevisto e non intenzionale che causa infortuni, danni materiali o entrambi.

**Infortunio:** Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'invalidità temporanea.

**Italia:** Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino

**Medico:** Soggetto legalmente autorizzato all'esercizio della professione medica od odontoiatrica e in possesso di abilitazione. Ai fini della presente Polizza tale ruolo non può essere rivestito da te, da un compagno di viaggio, da un tuo familiare, da un familiare del tuo compagno di viaggio o da un familiare della persona malata o infortunata.

**Mondo:** Tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), esclusi USA e Canada.

**Ospedale:** Struttura destinata al ricovero e all'assistenza sanitaria per acuti, con funzione primaria di diagnosi trattamento delle persone malate e infortunate sotto la supervisione di un medico. L'ospedale deve:

- Essere principalmente impegnato nella fornitura di servizi diagnostici e terapeutici ospedalieri;
- Avere reparti organizzati di medicina e chirurgia generale;
- Disporre di licenza.

**Pacchetto turistico:** I viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in

qualsunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (di cui all'art. 36 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011) che costituiscono, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.

**Pandemia:** Epidemia con tendenza a diffondersi rapidamente riconosciuta come pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

**Patologia preesistente:** Malattia o infortunio che nei 120 giorni precedenti e fino alla data di acquisto inclusa della presente Polizza:

- Induce una persona a richiedere un esame medico, intervento diagnostico, assistenza o trattamento da parte di un medico;
- Presenta sintomi;
- Rende necessaria l'assunzione di farmaci prescritti da un medico (fatta eccezione per patologie o sintomi controllati tramite tale prescrizione, che non è stata modificata).

La malattia o l'infortunio non devono necessariamente essere diagnosticate per essere considerate patologia preesistente in presenza di quanto sopra riportato. Ad esempio, una distorsione del ginocchio trattata nei 120 giorni precedenti alla data di acquisto della Polizza sarà considerata patologia preesistente. Se in seguito tu dovessi annullare il viaggio perché, ad esempio, la distorsione del ginocchio richiede un intervento chirurgico, o perché il recupero richiede più tempo del previsto, o per qualsiasi altro motivo derivante da quella distorsione, la stessa sarebbe considerata patologia preesistente.

**Polizza:** Il contratto di Assicurazione in forma collettiva stipulato dal Contraente nell'interesse degli Assicurati, che regola la copertura assicurativa; le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante della Polizza.

**Quarantena:** Confinamento obbligatorio in seguito a ordinanza o altra direttiva ufficiale di un'autorità governativa, pubblica, o del capitano di una nave a bordo della quale stai viaggiando, che ha lo scopo di fermare la diffusione di una malattia contagiosa a cui tu o il tuo compagno di viaggio siete stati esposti.

**Luogo dove hai la tua dimora abituale.**

**Residenza:** Denaro, credito o voucher per viaggi futuri che hai diritto di ricevere da un fornitore di servizi di viaggio nonché qualsiasi credito o compenso che hai titolo di ricevere dal datore di lavoro, da un'altra Compagnia, da un'emittente di carte di credito o da qualsiasi altra entità.

**Rischio politico:** Qualsiasi tipo di evento, resistenza organizzata o azione che intenda o implichi l'intenzione di rovesciare, soppiantare o modificare l'autorità governativa o il governo costituzionale esistente, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Nazionalizzazione;
- Confisca;
- Espropriazione;
- Usurpazione;
- Requisizione;
- Rivoluzione;
- Rivolta;
- Insurrezione;
- Insurrezione civile che assume proporzioni di una rivolta;
- Golpe militare.

**Scoperto / franchigia:** Parte di danno che resta a tuo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

**Scorta medica:** Professionista/i in grado di fornire assistenza medica durante il tuo trasporto sanitario in caso di malattia o infortunio. La scorta medica è incaricata dalla Compagnia e non può essere costituita da un amico, un compagno di viaggio o un familiare.

**Sistema informatico:** Il computer, l'hardware, il software o il sistema di comunicazione o il dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, portatili, tablet, dispositivi indossabili), il server, il cloud, i microcontrollori o sistemi simili, inclusi eventuali input, output, i dispositivi di archiviazione dati, gli apparati di rete o i sistemi di backup.

**Soccorritore di primo intervento:** Personale di emergenza (come un agente di polizia, un tecnico sanitario o un vigile del fuoco) la cui presenza

è richiesta sul luogo di un incidente o di una situazione d'emergenza per fornire assistenza e soccorso immediati.

**Sport di arrampicata:** Attività che utilizza imbracature, corde, ramponi o piccozze. Non rientra qui l'arrampicata su superfici artificiali a titolo ricreativo, anche se svolta sotto la supervisione di un istruttore.

**Terzi:** Tutte le persone diverse da te. Non sono considerati terzi i tuoi familiari.

**Trasporto pubblico locale:** Vettore locale o urbano per il trasporto di passeggeri (come treni per pendolari, autobus urbani, metropolitana, traghetti, taxi, auto a noleggio con autista o altri vettori simili) che trasportano te o un compagno di viaggio per percorrenze inferiori a 150 chilometri.

**Trattamento medico necessario:** Cure per la tua malattia, patologia o per infortunio subito, fornite dal personale medico incaricato e indicate per i sintomi sofferti. Tale trattamento deve soddisfare gli standard di buona pratica medica e non può essere somministrato a discrezione tua o del fornitore del trattamento.

**Tu o te:** Le persone fisiche per le quali è valida la copertura assicurativa.

**Veicolo a noleggio:** Automobile o altro veicolo per l'uso su strada pubblica o su aree a questa equiparate di veicoli a motore da te temporaneamente noleggiato durante il viaggio per il periodo indicato nel relativo contratto di noleggio auto.

**Vettore:** Società autorizzata al trasporto commerciale di passeggeri tra luoghi diversi, via terra, aria o acqua a fronte del pagamento di un corrispettivo. Non rientrano qui:

- Società di noleggio auto;
- I vettori privati o non commerciali;
- I mezzi di trasporto a noleggio, ad eccezione di quelli di gruppo noleggiato da un Tour Operator;
- Il trasporto pubblico locale.

**Viaggio:** Lo spostamento verso e/o da una località al di fuori del tuo comune di residenza/domicilio di durata massima di 30 giorni. Restano esclusi i viaggi per ricevere assistenza o cure mediche di qualsiasi tipo, i traslochi, il tragitto verso e dal luogo di lavoro.

## DURATA DELLA COPERTURA

La durata della copertura è di un anno, decorrente dalla data della Tua iscrizione alle Mutue consorziate COMIPA.

La Polizza è valida per la durata del Viaggio, comunque per un periodo massimo di 30 giorni continuativi.

La copertura opera solo per gli eventi verificatisi nel corso di un Viaggio all'estero e nel periodo di validità della Polizza.

Ai fini di calcolo della durata del Viaggio, fatta eccezione per i viaggi in giornata, la data di partenza e la data di ritorno sono conteggiate come due giorni separati.

## DESCRIZIONE DELLE GARANZIE

In questa sezione troverai il dettaglio delle garanzie incluse nella tua Polizza. Ricorda che le garanzie possono essere soggette a condizioni specifiche per la loro operatività o prevedere l'applicazione di esclusioni.

## 1. SPESE MEDICHE (valida per Viaggi al di fuori dell'Italia)

**Art. 1.1 - Oggetto della copertura**  
In caso di attivazione della copertura per uno dei seguenti motivi, la Compagnia prende a carico i costi consuetudinari da te sostenuti per le suddette cure mediche e rimborsa i costi sostenuti per le cure odontoiatriche urgenti, fino all'importo massimo indicato per la copertura spese mediche indicato nel Riepilogo delle garanzie (le cure odontoiatriche sono soggette al sotto limite indicato):

1. Malattia improvvisa e inaspettata o infortunio avvenuti durante il viaggio che potrebbero causare gravi danni se non trattati prima del rientro a casa. La copertura è valida anche in caso di epidemia o malattie pandemiche diagnosticate come il COVID-19.

2. Cure odontoiatriche a seguito di infortunio, infezione dentale, perdita di un'otturazione o rottura di un dente avvenuti durante il viaggio che richiedano un trattamento.

La Compagnia provvederà al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche o al rimborso di tutte le altre spese mediche entro gli importi massimi e i sotto limiti indicati nel Riepilogo delle garanzie. Si precisa che il pagamento potrà essere effettuato solo se la struttura presso la quale sei ricoverato accetta la presa in carico diretta.

**IMPORTANTE:** Se hai più polizze per lo stesso rischio, in caso di sinistro dovrai informare tutte le compagnie assicurative indicando a ciascuna il nome delle altre (art.1910 e ss Cod. Civ.).

**AVVERTENZA:** In caso di emergenza, dovrai contattare gli organismi ufficiali di soccorso (come ad esempio il Servizio 112 in Europa o 911 negli Stati Uniti). La Compagnia non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.

#### Art. 1.2 - Condizioni di operatività ed esclusioni

- a. Le prestazioni sono erogate per il trattamento di una condizione medica che richiede cure urgenti e devono essere fornite da un medico, dentista, ospedale o altre strutture autorizzate alla pratica medica od odontoiatrica.
- b. La Compagnia non provvederà al pagamento delle spese mediche sostenute successivamente alla scadenza della presente Polizza.
- c. Questa Polizza coprirà le spese sostenute in caso di tua malattia o infortunio durante il viaggio.
- d. La Compagnia non terrà a proprio carico le spese per cure o prestazioni non urgenti. In particolare, sono escluse le seguenti spese per:
  1. Chirurgia estetica elettiva o trattamenti di natura estetica;
  2. Esami di controllo annuali o di routine;
  3. Long term care, ovvero assistenza di lungo periodo erogata a seguito di perdita dell'autosufficienza;
  4. Terapie desensibilizzanti per pazienti allergici, a meno che non costituiscano un pericolo per la vita;
  5. Esami o trattamenti conseguenti alla perdita o al danneggiamento di apparecchi acustici, protesi dentarie, occhiali e lenti a contatto;
  6. Fisioterapia, riabilitazione o cure palliative, fatto salvo quando necessarie per la stabilizzazione di una malattia o infortunio;
  7. Trattamenti sperimentali;
  8. Qualsiasi altra prestazione medica o odontoiatrica non di urgenza.
- e. Il viaggio non deve essere intrapreso contro il parere medico, lo sconsiglio o le disposizioni di un governo o altra autorità pubblica del luogo di destinazione, di partenza o di tappa intermedia.

## 2. ASSISTENZA IN VIAGGIO (valida per Viaggi al di fuori dell'Italia)

#### IMPORTANTE:

- In caso di emergenza o pericolo per la vita, rivolgiti immediatamente agli organismi ufficiali di soccorso del luogo in cui ti trovi.
- La Compagnia non può sostituirsi in nessun caso agli organismi ufficiali di soccorso.
- La Compagnia opera in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore nel luogo di destinazione, di partenza o nelle tappe intermedie. L'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.

**Tutte le prestazioni di Assistenza in Viaggio descritte in questa Sezione possono essere fornite per un massimo di 2 volte per periodo assicurativo.**

#### Art. 2.1 - Trasporto sanitario dal luogo dell'evento e fino al più vicino centro medico meglio attrezzato

2.1.1 In caso di malattia o infortunio, compresa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica come il COVID-19, durante il viaggio, la Compagnia rimborserà i costi sostenuti per il trasporto di emergenza dal luogo dell'evento allo studio di un medico o a una struttura sanitaria nelle vicinanze. Laddove la Compagnia ritenga che la struttura sanitaria di primo soccorso o di primo ricovero non sia idonea a fornire un trattamento medico necessario appropriato per il tuo caso:

1. Il team medico della Compagnia si consulterà con il medico locale per ottenere le informazioni necessarie alla valutazione del tuo stato di salute al fine di concordare le misure più appropriate;
2. La Compagnia, con il parere del medico locale, identificherà l'ospedale o un altro centro medico meglio attrezzato per la patologia sofferta, organizzerà il tuo

trasporto e ne sosterrà i relativi costi con i limiti indicati nel Riepilogo delle garanzie; 3. Se ritenuto necessario, la Compagnia fornirà una scorta medica tenendo a proprio carico i relativi costi limiti indicati nel Riepilogo delle garanzie.

#### 2.1.2 Condizioni di operatività applicabili ai precedenti punti 1, 2 e 3:

- a. In caso necessità che non rivesta carattere d'urgenza o pericolo per la vita, tu o qualcuno per tuo conto dovrà contattare la Compagnia per permettere l'organizzazione tempestiva del trasporto sanitario. Qualora tu proceda direttamente e senza la preventiva autorizzazione, la Compagnia provvederà al rimborso nel limite all'importo che avrebbe sostenuto in caso di organizzazione da parte sua. La Compagnia declina, inoltre, ogni responsabilità derivante dal trasporto effettuato da terzi non incaricati dalla Compagnia stessa.
- b. Il trasporto sanitario deve essere organizzato e gestito da personale medico autorizzato nei paesi in cui esercita la professione;
- c. Se tu disattendi le indicazioni fornite dal team di assistenza medica incaricato alla gestione del caso, la Compagnia si intenderà sollevata da ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dalle tue azioni e si riserverà il diritto di sospendere l'assistenza.
- d. Il trasporto sanitario potrà essere effettuato previa disponibilità di fornitori qualificati.
- e. Il viaggio non deve essere intrapreso contro il parere medico, lo sconsiglio o le disposizioni di un governo o altra autorità pubblica del luogo di destinazione, di partenza o di tappa intermedia.

#### Art. 2.2 - Rientro sanitario a seguito di malattia o infortunio in viaggio

2.2.1 In caso di malattia o infortunio gravi, compresa la diagnosi di una malattia epidemica o pandemica come il COVID-19, avvenuti durante il viaggio, il team medico della Compagnia valuterà, in accordo con il tuo medico curante, se le tue condizioni cliniche consentono il rientro sanitario. La Compagnia provvederà:

1. All'organizzazione e al pagamento diretto del trasporto di rientro dal viaggio tramite un vettore commerciale, un aereo sanitario o altro mezzo ritenuto idoneo in base al tuo stato di salute. Qualora il trasporto avvenga con un vettore commerciale, il rientro sarà effettuato nella stessa classe di servizio originariamente prenotata e al netto di quanto eventualmente recuperato per i biglietti non utilizzati. La Compagnia effettua il rimpatrio verso:
  - a. La residenza/domicilio;
  - b. Un luogo di tua scelta nel tuo paese di domicilio;
  - c. Una struttura medica di competenza per la tua residenza/domicilio o nel luogo di tua scelta in Italia. La struttura medica individuata dovrà essere ritenuta idonea alla prosecuzione delle cure mediche e approvata dal team medico della Compagnia. Inoltre, dovrà essere confermata la disponibilità alla tua accettazione come paziente.
2. A mettere a disposizione una scorta medica tenendo a proprio carico le relative spese, qualora il team medico ne riscontri l'effettiva necessità.

#### 2.2.2 Condizioni di operatività:

- a. Il trasporto con l'utilizzo di servizi speciali potrà essere effettuato solo se ritenuto necessario per il tuo stato di salute (a titolo esemplificativo, l'occupazione di più posti per un singolo passeggero).
- b. In caso di necessità che non rivesta carattere d'urgenza o pericolo per la vita, tu o qualcuno per tuo conto dovrà contattare la Compagnia per permettere l'organizzazione tempestiva del rientro sanitario. Qualora tu proceda direttamente e senza la preventiva autorizzazione, la Compagnia provvederà al rimborso nel limite dell'importo che avrebbe sostenuto in caso di organizzazione da parte sua. La Compagnia declina, inoltre, ogni responsabilità derivante dal trasporto effettuato da terzi non incaricati dalla Compagnia stessa.
- c. Il rientro sanitario deve essere organizzato e gestito da personale medico autorizzato nei paesi in cui esercita la professione;
- d. Se tu disattendi le indicazioni fornite dal team di assistenza medica incaricato alla gestione del caso, la Compagnia si intenderà sollevata da ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dalle tue azioni e si riserverà il diritto di sospendere l'assistenza.
- e. Il rientro sanitario potrà essere effettuato in base alla disponibilità di fornitori qualificati.
- f. Il viaggio non deve essere intrapreso contro il parere medico, lo sconsiglio o le disposizioni di un governo o altra autorità pubblica del luogo di destinazione, di partenza o di tappa intermedia.

#### Art. 2.3 - Viaggio di andata e ritorno di un familiare o persona designata

2.3.1 In caso di tuo ricovero in ospedale con prognosi di degenza superiore a 72 ore o nel caso in cui il viaggio di rientro costituisca un pericolo per la tua vita a causa delle tue condizioni mediche, la Compagnia organizzerà il trasporto di andata e ritorno per un

familiare o per una persona da te indicata affinché possano assisterti. La Compagnia prenderà in carico le spese di trasporto in classe economica.

#### 2.3.2 Condizione di operatività:

- a. Tu o qualcuno per tuo conto dovrà contattare la Compagnia per permettere l'organizzazione tempestiva del viaggio del familiare o della persona indicata. Qualora si proceda direttamente e senza la preventiva autorizzazione, la Compagnia provvederà al rimborso nel limite dell'importo che avrebbe sostenuto in caso di organizzazione da parte sua. La Compagnia declina, inoltre, ogni responsabilità derivante dal trasporto effettuato da terzi non incaricati dalla Compagnia stessa.

#### Art. 2.4 - Rientro dei minori e delle persone a carico

2.4.1 In caso di decesso durante il viaggio o di prognosi di ricovero superiore a 24 ore, la Compagnia organizzerà e terrà a proprio carico le spese di trasporto dei minori o delle persone a tuo carico in viaggio con te che richiedano supervisione e cure continuative. La Compagnia organizza il trasporto verso:

1. La residenza/domicilio;
2. Un luogo a tua scelta nel tuo paese di domicilio.

Se la Compagnia lo riterrà necessario, metterà a disposizione di un familiare adulto un biglietto A/R affinché possa accompagnare i minori o le persone a carico che richiedano supervisione e cure continuative.

La Compagnia organizza e prende a proprio carico le spese di trasporto per il rientro nella stessa classe di servizio originariamente prenotata e al netto di quanto eventualmente recuperato per i biglietti non utilizzati.

#### 2.4.2 Condizioni di operatività:

- a. La prestazione è erogata solo in caso di ricovero in ospedale o di decesso, sempreché non sia presente un altro familiare adulto in viaggio con te che sia in grado di prendersi cura dei minori o delle persone a carico;
- b. Tu o qualcuno per tuo conto dovrà contattare la Compagnia per permettere l'organizzazione tempestiva del viaggio. Qualora si proceda direttamente e senza la preventiva autorizzazione, la Compagnia provvederà al rimborso nel limite dell'importo che avrebbe sostenuto in caso di organizzazione da parte sua. La Compagnia declina, inoltre, ogni responsabilità derivante dal trasporto effettuato da terzi non incaricati dalla Compagnia stessa.

#### Art. 2.5 - Rientro della salma

2.5.1 La Compagnia organizzerà e prenderà a proprio carico le spese necessarie per il rientro della salma verso:

1. Luogo di sepoltura presso la residenza/domicilio;
2. Altro luogo di sepoltura indicato nel paese di domicilio.

#### 2.5.2 Condizioni di operatività:

- a. La Compagnia dovrà essere contattata tempestivamente per organizzare il rientro della salma. Qualora si proceda direttamente e senza la preventiva autorizzazione, la Compagnia provvederà al rimborso nel limite dell'importo che avrebbe sostenuto in caso di organizzazione da parte sua. La Compagnia declina, inoltre, ogni responsabilità derivante dal trasporto effettuato da terzi non incaricati dalla Compagnia stessa.
- b. Il decesso avviene durante il viaggio. Se un familiare decide di organizzare il funerale, la sepoltura o la cremazione nel luogo del decesso, la Compagnia rimborserà le relative spese nel limite di quanto avrebbe sostenuto per il rientro della salma.

#### Art. 2.6 - Ricerca e soccorso

In caso venga segnalata la tua scomparsa durante il viaggio o la necessità di un tuo salvataggio, la Compagnia rimborserà i costi di ricerca e soccorso effettuati dagli organismi preposti fino all'importo massimo indicato nel Riepilogo delle garanzie.

## 3. ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO (valida per Viaggi al di fuori dell'Italia)

Se hai necessità di ricevere assistenza durante il viaggio, la Centrale Operativa della Compagnia grazie alla sua rete globale e ad un team multilingue, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

#### Art. 3.1 - Reperimento di un medico o di una struttura sanitaria

In caso di necessità durante il viaggio, la Compagnia individua e ti fornisce i riferimenti di un medico o di una struttura sanitaria.

#### Art. 3.2 - Monitoraggio dello stato di salute in caso di ricovero

In caso di ricovero ospedaliero, il personale medico della Compagnia si terrà in costante contatto con te e con il tuo medico curante a destinazione. Su tua richiesta e con il tuo consenso, la



Compagnia potrà informare i tuoi familiari e il tuo medico personale del tuo stato di salute.

### Art. 3.3 - Rifacimento documenti di viaggio

In caso di smarrimento o furto del passaporto o di altri documenti di viaggio, la Compagnia ti metterà in contatto con gli uffici preposti alla sostituzione dei documenti.

### Art. 3.4 - Interpretare a disposizione

In caso di necessità di natura medica, la Compagnia metterà a tua disposizione un interprete anche per favorire il tuo contatto con i medici curanti.

### Art. 3.5 - Anticipo di denaro

Se il viaggio subisce un ritardo o viene interrotto e insorge la necessità di disporre di denaro extra per coprire spese impreviste, la Compagnia ti assisterà nell'organizzazione del trasferimento di fondi dalla tua famiglia o da ogni altra persona da te indicata.

### Art. 3.6 - Reperimento legale

In caso di necessità durante il viaggio, la Compagnia ti fornisce i contatti di un legale per permetterti di gestire le controversie in loco.

### Art. 3.7 - Invio messaggi urgenti

Su tua richiesta, la Compagnia provvede all'invio di messaggi urgenti a qualcuno a casa.

## ESCLUSIONI GENERALI

Questa sezione riporta le esclusioni generali applicabili a tutte le garanzie previste dalla Polizza. Una "esclusione" è un evento, fatto o avvenimento non coperti dalla presente Polizza e per i quali la Compagnia non provvederà all'erogazione delle garanzie e ai pagamenti previsti dalle condizioni generali di assicurazione. Questa Polizza non fornisce alcuna copertura per fatti derivanti direttamente o indirettamente da una delle seguenti esclusioni generali se riguardano te, un tuo compagno di viaggio o un familiare:

1. **Qualsiasi perdita, condizione o evento noto, prevedibile, previsto o atteso al momento dell'acquisto della Polizza;**
  2. **Malattie preesistenti;**
  3. **Atti di autolesionismo, incluso il suicidio o il tentato suicidio;**
  4. **Gravidanza o parto normale e senza complicazioni, tranne nei casi in cui sono espressamente menzionati e coperti dalle garanzie Annullamento o Modifica del viaggio o Interruzione del viaggio;**
  5. **Trattamenti per la fertilità o aborto volontario;**
  6. **Disturbo mentale o nervoso, come il morbo di Alzheimer, l'ansia, la demenza, la depressione, la nevrosi, la psicosi o i sintomi fisici correlati.**
  7. **Uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcol, e qualsiasi sintomo fisico correlato. Ciò non si applica ai farmaci prescritti da un medico e utilizzati secondo prescrizione;**
  8. **Atti commessi con l'intento di causare un danno o un atto di grave negligenza da parte tua o del tuo compagno di viaggio;**
  9. **Prestazione di servizio come membro dell'equipaggio, tirocinante o istruttore/allievo a bordo di aeromobili, veicoli commerciali o imbarcazioni commerciali;**
  10. **Partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;**
  11. **Partecipazione a sport estremi e ad attività ad alto rischio in generale e l'esercizio, in particolare, delle seguenti attività:**
    - a. **Skydiving, base jumping, deltaplano o paracadutismo;**
    - b. **bungee jumping;**
    - c. **Speleologia, discesa in corda doppia o in grotta;**
    - d. **Sci o snowboard al di fuori di piste segnalate o in un'area accessibile in elicottero;**
    - e. **Sport di arrampicata o free climbing;**
    - f. **Qualsiasi attività ad alta quota;**
    - g. **Combattimento personale o sport di combattimento;**
    - h. **Corse o allenamenti con un veicolo a motore o moto d'acqua;**
    - i. **Immersione in apnea;**
    - j. **Immersioni subacquee a una profondità superiore a 20 metri o senza un istruttore subacqueo.**
- Affinché le attività sportive svolte siano coperte, devono essere:**
- i. **Organizzate nell'ambito del viaggio;**
  - ii. **Fornite da una società regolamentata o autorizzata ove richiesto;**
  - iii. **Non altrimenti vietate dalla legge.**

**Ai fini della validità della copertura, è necessario indossare tutte le attrezzature di sicurezza richieste durante la partecipazione alle attività sportive.**

12. **Atto illegittimo che comporti una condanna, tranne quando tu, un compagno di viaggio o un familiare siate vittime di tale atto;**
13. **Epidemia o pandemia, tranne quando un'epidemia o una pandemia sono espressamente menzionate e incluse in copertura per le garanzie Spese Mediche e Assistenza in viaggio;**
14. **Calamità naturale;**
15. **Inquinamento atmosferico, idrico o di altro tipo o minaccia di emissione di sostanze inquinanti, compreso l'inquinamento o la contaminazione termica, biologica e chimica;**
16. **Reazioni o radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;**
17. **Guerra (dichiarata o non dichiarata) o azioni di guerra;**
18. **Obblighi militari, salvo quanto espressamente coperto per le garanzie Annullamento o Modifica del viaggio, Interruzione del viaggio;**
19. **Disordini civili o agitazioni, tranne quando i disordini civili o le agitazioni sono espressamente menzionati e coperti per le garanzie Interruzione del viaggio o Ritardato arrivo a destinazione;**
20. **Atti di terrorismo. Questa esclusione non si applica alla copertura Spese mediche e Assistenza in viaggio;**
21. **Rischio politico;**
22. **Cyber risk;**
23. **Atti, avvisi/bollettini di viaggio o divieti da parte di qualsiasi governo o autorità pubblica;**
24. **Cessazione totale delle operazioni da parte di qualsiasi fornitore di servizi di viaggio a causa di condizioni economiche, con o senza presentazione di istanza di fallimento;**
25. **Restrizioni per i fornitori di servizi di viaggio su qualsiasi bagaglio, comprese le forniture e le attrezzature mediche;**
26. **Usura ordinaria, materiali o lavorazioni difettose;**
27. **Viaggio intrapreso con l'intenzione di ricevere assistenza sanitaria o cure mediche di qualsiasi tipo;**
28. **Viaggio intrapreso contro uno sconsiglio o limitazione emessi del governo o altra autorità pubblica competente nazionale o del luogo di destinazione o contro il parere del medico.**

Questa Polizza non fornisce alcuna copertura, pagamento o servizio per qualsivoglia attività che violi qualsivoglia legge o regolamento applicabile o qualora il tuo nominativo risulti nell'elenco delle persone segnalate da organismi internazionali, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sanzioni economiche/commerciali o embargo.

### IMPORTANTE: Non avrai diritto al rimborso se:

1. **I biglietti del vettore non evidenziano le date di viaggio;**
2. **Le date di viaggio comunicate non corrispondono alle date di viaggio effettive. Se la Polizza è emessa in abbinamento o a copertura di un viaggio di sola andata, farà fede la sola data di partenza indicata.**

## DISPOSIZIONI IN CASO DI SINISTRO

Obblighi in caso di sinistro:  
tu o qualcuno per conto tuo:

### SPESE MEDICHE/ASSISTENZA IN VIAGGIO

Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- a. il numero di Polizza;
  - b. i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito.
- Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute inviare richiesta scritta alla Compagnia entro 10 giorni dal rientro, specificando:
- a. le circostanze dell'evento;
  - b. i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito;
  - c. nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica.

Allegare:

- a. indicazione del numero di Polizza;
- b. certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
- c. originale delle spese effettivamente sostenute.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web [www.ilmiosinistro.it](http://www.ilmiosinistro.it) nella sezione "Denuncia il tuo sinistro" entro i termini indicati sopra.

## ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO

Per ogni richiesta di Assistenza potrai contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- a. il numero di Polizza;
- b. i dati anagrafici, il codice fiscale e il recapito.

## AVVERTENZE PER LA GESTIONE DEL SINISTRO

La Compagnia garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.

La Compagnia si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione necessaria a trattare il sinistro ed alle verifiche del caso, che tu ti impegni a mettere a disposizione. Seguire attentamente le istruzioni riportate nel presente articolo è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile l'indicazione precisa delle tue coordinate bancarie e del tuo Codice Fiscale al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

## RIFERIMENTI IMPORTANTI

PER TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI SINISTRI VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO WEB [WWW.ILMIOSINISTRO.IT](http://WWW.ILMIOSINISTRO.IT)

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, a mezzo posta, a:

AWP P&C S.A.  
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA  
SERVIZIO LIQUIDAZIONE DANNI  
CASELLA POSTALE 461  
Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO

Per ogni necessità di assistenza contattare la Centrale Operativa

CENTRALE OPERATIVA  
Tel. +39 02 26 609 848 - +39 02 26 609 824  
Linea Verde 800 802 165  
Viale Brenta, 32 - 20139 MILANO

## NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

### Art. 1 - Validità e decorrenza

La copertura assicurativa è valida:

- a. per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari.
- b. se chi aderisce alla Polizza collettiva è maggiorenne dotato di capacità di agire, ove applicabile;
- c. nei limiti delle prestazioni e dei capitali previsti per il luogo ove si è verificato l'evento ma, comunque, entro il capitale previsto per la destinazione indicata nel Riepilogo delle coperture. Tale disposizione si applica anche alle tappe di tratte di congiunzione.

### Art. 2 - Validità territoriale

L'assicurazione è valida in Europa, nel Mondo e nella Federazione Russa. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

### Art. 3 - Persone assicurabili

La Compagnia assicura le persone:

- a. domiciliate o residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino, che dispongano

di Codice Fiscale;  
b. dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della Polizza.

#### Art. 4 - Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze emesse da AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:  
a. elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;  
b. prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;  
c. prolungare il periodo di copertura oltre i 30 giorni continuativi per lo stesso viaggio.  
In caso di presenza della garanzia Annullamento o Modifica del viaggio, la Polizza deve essere stipulata al momento della prenotazione del viaggio o, comunque, non oltre 3 giorni dalla data di prenotazione. Qualora l'emissione avvenga successivamente a tale data, in caso di sinistro la Compagnia non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso. Negli altri casi la Polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro la Compagnia non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.

#### Art. 5 - Forma delle Comunicazioni

Tutte le tue comunicazioni, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto, secondo le modalità accettate dalla Compagnia.

#### Art. 6 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

#### Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno

In caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno perdi il diritto all'indennizzo.

#### Art. 8 - Diritto di surroga

La Compagnia si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che tu puoi avere nei confronti dei responsabili dei danni.

È fatto tuo obbligo, pena la decadenza, fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

#### Art. 9 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento o Modifica del Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento di danno e conseguente denuncia di sinistro. Pertanto, la garanzia Annullamento o Modifica del viaggio cessa al verificarsi dell'evento.

#### Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal questo contratto valgono le norme della legge italiana.

#### Art. 11 - Disposizioni e limitazioni

Tu liberi dal segreto professionale i medici che si sono occupati di te, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente Polizza ed esclusivamente nei confronti della Compagnia e dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

#### RIEPILOGO DELLE GARANZIE

GARANZIE	DESTINAZIONE DEL VIAGGIO			
	ITALIA	EUROPA	MONDO	FED. RUSSA
<b>Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche</b> Capitale per evento e per anno assicurativo Nel capitale sono comprese con il relativo massimale: - spese farma-ceutiche e per visite mediche	no	€ 10.000	€ 30.000	€ 30.000
	no	€ 800	€ 800	€ 800

Trasporto dal luogo dell'evento al centro medico	no	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Cure odontoiatriche	no	€ 250	€ 250	€ 250
Costi ricerca e soccorso	no	€ 800	€ 800	€ 800

**I capitali indicati sono da intendersi per evento e fino a concorrenza del massimale annuo**

**Il Riepilogo delle garanzie contiene una breve descrizione delle coperture previste dalla polizza collettiva. A tutte le garanzie sono applicate termini, condizioni ed esclusioni. Ti chiediamo di leggere attentamente la polizza per conoscere le condizioni integrali.**

**In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, che provvederà direttamente o autorizzerà la prestazione di assistenza necessaria**

**+39 02 26 609 824**

Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta a:

**AWP P&C S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Casella Postale 461**  
**Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web [www.ilmiosinistro.it](http://www.ilmiosinistro.it)

#### Nota Informativa al Contraente

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

#### 1) Informazioni Relative alla Società

**Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**

L'Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 18.510.562,50

#### Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

#### Rappresentanza Generale per l'Italia

Viale Brenta 32, 20139, Milano - ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano

nr.07235560963 - Rea 1945496

#### Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - [www.allianz-partners.it](http://www.allianz-partners.it) - [info@allianz-assistance.it](mailto:info@allianz-assistance.it)

#### Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

#### 2) Informazioni Relative al Contratto

##### Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

##### Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

##### Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi:

- E-mail alla casella reclamiAWP@allianz.com
- indirizzo PEC reclami.awp-pc@legalmail.it
- Lettera indirizzata a:  
AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA  
Servizio Qualità - C.P. 81 - Via Cordusio, 4 - 20123 MILANO

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:  
Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

#### 3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

#### Informativa Privacy (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 - Codice Privacy)

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia.

I suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il testo completo dell'informativa, comprensivo delle modalità di esercizio dei suoi diritti, le è stato consegnato in occasione della prenotazione o all'atto dell'acquisto del viaggio per il quale le è stato rilasciato il presente certificato assicurativo.

#### AWP P&C S.A.

Sede Legale - 7 rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France - Capitale Sociale € 18.510.562,50

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 - Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia: 20139 Milano (Italia) - Viale Brenta, 32  
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496  
E-mail: [info@allianz-assistance.it](mailto:info@allianz-assistance.it) - [www.allianz-partners.it](http://www.allianz-partners.it)

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010, al n. I.00090 dell'appendice all'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I